

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

e col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge  
22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità  
di accompagnamento ai ciechi civili assoluti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 dicembre 1979, n. 682, ha aumentato l'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, equiparandola, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a quella assegnata ai grandi invalidi di guerra in relazione alla tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Ma il decreto n. 915 del 1978 è stato di recente ampiamente modificato. Infatti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, sono stati, fra l'altro, disposti consistenti aumenti per assegni ed indennità accessori soprattutto a favore degli invalidi di 1ª categoria, in particolare della « indennità di assistenza e di accompagnamento », non-

chè una riclassificazione tabellare delle minorazioni più gravi, mediante lo slittamento dalle lettere inferiori a quelle superiori della relativa nuova tabella E annessa al provvedimento normativo.

In relazione a ciò l'Unione italiana ciechi, cui spetta la rappresentanza degli interessi materiali e morali dei non vedenti, ha richiesto che l'ammontare del beneficio economico erogato dallo Stato ai ciechi civili sia ragguagliato alla misura riconosciuta in favore degli analoghi minorati per fatti di guerra e automaticamente rivalutata nel tempo in relazione alle modalità stabilite dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

All'accoglimento di tale richiesta, che si richiama alla fondamentale ispirazione della legge n. 682 del 1979 da cui è stato sancito il principio dell'equiparazione di trattamento tra ciechi civili assoluti e grandi invalidi di guerra, è inteso il presente disegno di legge, del quale si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si provvede ad interpretare l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, nel senso di intendere che il ragguaglio dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti deve essere riferito, a partire dal 1° gennaio 1982, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834, e relativa tabella E, lettera A-bis.

Su quest'ultimo specifico argomento si ritiene di dover puntualizzare i motivi par-

ticolari per i quali la disposta equiparazione si riferisce al trattamento goduto dai grandi invalidi di guerra previsti dalla tabella E, lettera A-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, anzichè a quello corrispondente alla lettera A, tabella E, allegata al decreto stesso.

La formulazione avanzata trova movente lessicale e razionale nella ripetuta disposizione originaria del 1979 (legge n. 682) la quale, nell'equiparare la indennità dei ciechi civili assoluti all'analogo trattamento per gli invalidi di guerra, fa riferimento al livello di classificazione e quindi retributivo, stabilito dall'allora vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e non già al tipo di minorazione.

Con l'articolo 2, ad evitare il riproporsi, per il futuro, dell'esigenza di altre periodiche leggi dello Stato per sopperire ad identiche finalità perequative, è stata prevista, coerentemente alla « ratio » della disposizione originaria, la estensione *ipso iure* in favore della categoria di minorati civili considerata, della misura della indennità e dei suoi criteri di adeguamento che fossero contenuti in disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 incidenti sui corrispondenti benefici per i grandi invalidi di guerra.

L'articolo 3 indica la maggiore spesa derivante dal disegno di legge, valutata in complessive lire 116 miliardi, per gli anni 1982 e 1983. Tale maggiore onere è comprensivo dell'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera *A-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

## Art. 2.

La misura della indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento automatico della indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.

## Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.